

STUDIO LEGALE LISI

Digitalizzazione documentale, Codice dell'amministrazione digitale e le ultime novità normative



A cura di Avv. Andrea Lisi

Presidente ANORC – www.anorc.it

Docente SDA Bocconi – DMA e MIS Academy

Titolare del Digital&Law Department – www.studiolegalelisi.it



Digital & Law

Department


www.studiolegalelisi.it

Forum PA, Roma 28 maggio 2013

Tutta la normativa nazionale, comunitaria e internazionale si è andata evolvendo verso un'articolata tutela del destinatario dei servizi della società dell'Informazione (cittadino/consumatore)

Chi intende sviluppare servizi in rete, oltre a confrontarsi con un ordinamento di natura “anazionale”, deve predisporre gli strumenti organizzativi, tecnici e legali che consentano:

- **la riservatezza delle transazioni,**
- **l'autenticità e l'identificabilità delle parti,**
- **la possibilità di dimostrare nel tempo la formazione di una volontà negoziale delle parti,**
- **la sicurezza e l'integrità dei dati e dei documenti in un sistema di conservazione digitale,**
- **una adeguata informazione e protezione per il destinatario del servizio.**




Quindi, oggi gestire correttamente i propri documenti e le proprie informazioni rilevanti significa adottare modelli e metodologie “a norma” finalizzati a garantire l’attribuibilità, l’integrità, l’autenticità, la sicurezza, la corretta archiviazione e la conservazione nel tempo al proprio patrimonio di dati digitali

Autenticazione:

- PEC
- VPN e SPC
- EDI
- Aree Riservate

Firma Digitale:

- Autenticità
- Integrità
- Conservazione
- Sicurezza
- E-mailing




È il custode dell'autenticità del documento privo di peso

Lo scenario di riferimento

Ecco cosa ci circonda: una P.A. ormai Digitale

La rivoluzione disegnata nel Codice dell'Amministrazione Digitale



DIPENDENTI:

- e-mail, pec, firme elettroniche e firme digitali
- protocollazione informatica
- archiviazione e gestione documentale
- privacy e sicurezza informatica

DECERTIFICAZIONE

**Altre Pubbliche
Amministrazioni o imprese**


Destinatari del servizio:

- pubblicità legale on line
- trasparenza e accessibilità
- formulari on line
- Sportelli e procedimenti on line

**Connettività
E-government
E-procurement
Reti di P.A.**


E-GOV

La multicanalità della PA digitale



INFORMAZIONI GENERALI:

- e-mail semplice/CEC PAC?
- portali informativi ad accesso libero
- chioschi telematici
- tv digitale
- sms
- call center




Formulari on line

- area riservata previa registrazione



Istanze on line e dichiarazioni:

- PEC id e autenticazione informatica
- firma digitale (e FEA)
- telefax



Attivaz. procedimenti e transazioni

- autenticazione informatica (CIE/CNS)
- posta certificata + firma digitale
- pagamenti elettronici




ATTENZIONE:
SICUREZZA INFORMATICA

Le norme
ci sono?



Digital & Law
Department
www.studiolegalelisi.it

Le fonti giuridiche della digitalizzazione documentale:



Le norme in Italia ci sono e sono anche troppe!!!

CI SONO le norme sul Documento Informatico, sulla Firma digitale e sulla Conservazione digitale:

- Codice della Pubblica Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005), (D.Lgs. 235/10)
- Codice della Privacy (Allegato B del D. Lgs. 196/2003)
- Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004 n. 11 (regole conservazione)
- **DPCM del 30 marzo 2009 – DPCM 22 febbraio 2013** (Regole tecniche firma digitale)
- Deliberazione CNIPA del 21 maggio 2009 n. 45 (specifiche tecniche)
- DPR 11 febbraio 2005 n. 68 (Posta Elettronica Certificata)

Fatturazione Elettronica e Conservazione Documenti Fiscali:

- DMEF 23 gennaio 2004 (conservazione digitale documenti fiscali)
- D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52 (fattura elettronica)
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E (del 19/10/2005)
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 36/E (del 06/12/2006)

-

Recenti Normative in vigore

Libro Unico del Lavoro:

- Legge 133/2008 (conv. D.L. 112/2008) – artt. 39-40
- Decreto Ministero Lavoro 9 luglio 2008
- Circolare n. 20/2008 Ministero Lavoro 21/08/2008
- Note Inail 26/08/2008 e 10/09/2008

Registri e contratti assicurativi:

- Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008 (*in vigore dal 1° luglio 2009*)

- **Nuove Regole Tecniche su protocollo informatico, gestione elettronica e conservazione ai sensi dell'art. 71 CAD** (*in fase di “finalizzazione”?*)

Finanziaria 2005: comma 197 – e-cedolino

Finanziaria 2006: comma 51 – dematerializzazione corrispondenza

Finanziaria 2007 : trasparenza retribuzioni

Finanziaria 2008: commi 209-214 – obbligo di fatturazione elettronica alla PA – **New Decreto “Salva Italia”** (DL 201/2011 - conv in l. 214/2011)


commi 589-593 – obbligo di PEC e telefonia VOIP

Manovra Fine Estate (DL 112/2008): artt. 39-40 – digitalizzazione LUL

Legge 18 giugno 2009 n. 69 – “taglia carta, revisione CAD, Voip, AOL”

DL anticrisi 78/2009 – convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102

■ **D.L. 185/08 (L. 28 gennaio 2009 n. 2) – PEC obbligatoria per tutti e Documenti originali unici “smaterializzabili” senza notaio!**



Le ultime novità

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Nuove Regole Tecniche

decertificazione: art. 15 L. 183/2011 + Direttiva Pres. Consiglio Ministri 14/2011


decreto semplificazioni: DL 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35

(Agenda Digitale)

misure urgenti crescita Paese: DL 22 giugno 2012 n. 83 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 134 (Agenzia per l'Italia Digitale)

la **«rivoluzione digitale»**: Decreto – legge 18 ottobre 2012, n.179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese – decreto «crescita 2.0» - conv. L. 17/12/2012 n. 221

Ci sono tante e reali novità all'orizzonte? non proprio...
queste sono le principali (un po' striminzite) novità del
«Codice Amministrazione Digitale 2012-2013»:

1. Agenda digitale italiana
 2. Agenzia per l'Italia Digitale
 3. Accorpamento degli enti
 4. Il glifo??
 5. Accessibilità totale? E la privacy?
 6. Sviluppo delle firme biometriche?
 7. Ma usciranno le regole tecniche?
- 

Ma abbiamo davvero una politica istituzionale nazionale ed europea sul commercio elettronico, sull'amministrazione digitale, sull'istruzione on line e sulla sanità elettronica?

...proviamo a verificare con qualche esempio se il legislatore ha davvero le idee chiare o se nell'abbuffata legislativa si è perso per strada qualche concetto...



► L'art. 47 della Legge 35/2012 istituisce la **cabina di regia per il perseguimento degli obiettivi fissati dall'AGENDA DIGITALE ITALIANA**, in particolare:

a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle "comunità intelligenti" (**smart communities**), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, **il sistema educativo**, la sicurezza, la **sanità**, i servizi sociali e la **cultura**;

b) promozione del paradigma dei dati aperti (**open data**) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;

c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (**e-government**) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;

d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di **cloud computing** per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;

e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;

f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;

g) investimento nelle **tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario**, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;

h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n.82 del 2005, e successive modificazioni;

i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i **pagamenti con modalità informatiche** nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.

► L'articolo 19 istituisce **L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE** e prevede i principi posti alla base della sua attività (autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità ecc.).

Gli art. 8 e 9 d.lgs. 300/1999, cui l'articolo fa riferimento al 2° comma, dettano norme con riferimento alle Agenzie, in particolare l'art. 8 comma 1 stabilisce che *“Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.”*

► L'art. 20 indica **L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE QUALE PREPOSTA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'AGENDA DIGITALE ITALIANA** e ne individua le funzioni.

Anzitutto l'Agenzia svolge le funzioni:

- dell'INDIRE per quanto attiene il supporto allo sviluppo dell'innovazione del piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche;
- di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate a DigitPA;
- affidate all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;
- del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti.

Inoltre, è previsto che alla società CONSIP Spa siano affidate le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia.

- ▶ L'articolo **21** prevede gli organi principali dell'Agenzia:
 - il Direttore generale (nominato tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione, resta in carica 3 anni);
 - il Comitato di indirizzo;
 - il Collegio dei revisori dei conti.

- ▶ L'art. **22** stabilisce che sono oggetto di trasferimento sia le funzioni che erano state assegnate a DigitPA (che viene soppressa), sia tutto il personale di ruolo, nonché le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi.

...tutto bello, anzi bellissimo...

peccato che essa risponda del suo operato a ben 4 ministeri!!!

(l'art. 1 prevede che «è istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»)

Sempre nel Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) si prevede:

► L'articolo 5 introduce la possibilità di effettuare le **DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE** di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza; cambiamento di abitazione), utilizzando una MODULISTICA conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno da inviare con le MODALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ossia ANCHE PER VIA TELEMATICA «SE SOTTOSCRITTE MEDIANTE LA FIRMA DIGITALE O QUANDO IL SOTTOSCRITTORE È IDENTIFICATO DAL SISTEMA INFORMATICO CON L'USO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA», «ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore».

Ma questo articolo
è davvero rivoluzionario?

L'art. **47 bis della Legge 35/2012** stabilisce che nei piani di sanità nazionali e regionali debba essere privilegiata la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della **CARTELLA CLINICA ELETTRONICA**, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi.

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche **può** essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale, nel rispetto di quanto previsto dal *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e dal *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*. (Comma aggiunto dall'*art. 13, comma 5, **D.L. 18 ottobre 2012, n. 179***).

Articolo davvero rivoluzionario?

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche

TITOLO I: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON CITTADINI E IMPRESE

Art. 6

(Conservazione delle cartelle cliniche)

1. La conservazione delle cartelle cliniche, senza nuovi e maggiori oneri a carico dello Stato, è effettuata esclusivamente in forma digitale. Esse sono rilasciate agli interessati, su richiesta, anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo stabilito dall'amministrazione che le detiene.
2. La presente disposizione entra in vigore il 1° luglio 2010. Entro tale data possono essere stabilite modalità uniformi di attuazione del presente articolo **con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400** su proposta dei Ministri per il lavoro, la salute e le politiche sociali e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, **della difesa** e per la semplificazione normativa, **nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**

Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili

- ❑ Modifiche agli artt. **47, 54, 65** del CAD;
- ❑ all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il comma 2 *bis* che, a partire dal 1° gennaio 2013, prescrive l'uso della **firma digitale, a pena di nullità**, per la **sottoscrizione degli accordi tra PA** volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ❑ all'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dedicato alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il comma 13 è sostituito dal seguente: «Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata» (a partire dal 1° gennaio 2013);
- ❑ i notai, per la **conservazione degli atti** di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della legge n. 89 del 1913, **se informatici, dovranno avvalersi della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato** nel rispetto dei principi di cui all'articolo 62 *-bis* della medesima legge n. 89 del 1913 e all'articolo 60 del CAD.

Il Glifo

► **Art. 23 ter (CAD) comma 5.** Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa uncontrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.

► **Art. 3bis (CAD) comma 4-bis.** In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

4-quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23-ter, comma 5, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Che sensazione spontaneamente si avverte in questi casi?



Qualche principio fondamentale

***(digitalizzarsi non è ovvio e semplice:
un promemoria per noi e soprattutto per il legislatore)***

Il documento informatico nella PA...

Art. 23 ter (mod. D.Lgs. 235/10): “Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge”.

Another bit in the wall?



Verba volant, scripta manent?

Caio Titus nella Società Digitale

Lo scopo della Normativa italiana sulla digitalizzazione dei documenti

Garantire al Documento Informatico Amministrativo, Contabile e Fiscale:

- **La paternità (Firma Digitale o altri sistemi di identificazione)**
- **L'integrità (Firma Digitale/Firma Elettronica Qualificata e FEA)**
- **La trasmissibilità informatica (PEC o SPC o EDI)**
- **la corretta gestione (archiviazione elettronica)**
- **La “memorizzazione digitale” nel tempo (Firma Digitale, Marca Temporale e Procedure di Sicurezza)**

attraverso una complessa procedura di conservazione

Massima attenzione ai
formati documentali

N.B.: *Duplica
funzione della
firma digitale*

ART. 43 CAD (Riproduzione e conservazione dei documenti)

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71.

La conservazione digitale non è una scelta eventuale, ma un dovere!

3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71.

Dal “nuovo” Codice della Amministrazione Digitale ...:

Art. 44 (Requisiti per la conservazione dei documenti informatici)

1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici **assicura**:

- a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) l'integrità del documento;
- c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;
- d) il rispetto delle **misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, e dal disciplinare tecnico pubblicato in Allegato B a tale decreto.



*Chiave interpretativa per tutta la normativa sulla
amministrazione digitale*

Dal “nuovo” Codice della Amministrazione Digitale:

Art. 44, comma 1 bis (Requisiti per la conservazione dei documenti informatici) - NEW

Il sistema di conservazione è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza.




Importante risulta la modifica all'art. 44, sollecitata anche da ANORC, con il nuovo comma 1-bis, sul sistema di conservazione dei documenti informatici che ora vede tre figure:

- il responsabile della conservazione*
- il responsabile della privacy*
- il responsabile della gestione dei flussi documentali e degli archivi*

51. CAD Sicurezza dei dati.

1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71 garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.
2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.



Non c'è conservazione senza sicurezza informatica

Art. 50-bis - (Continuità operativa). - 1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità dell'attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività.

2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneità delle soluzioni di continuità operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.

3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono :

a) **il piano di continuità operativa**, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del piano di continuità operativa con cadenza biennale;


b) **il piano di disaster recovery**, che costituisce parte integrante di quello di continuità operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA assicura l'omogeneità delle soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilità tecnica; su tali studi è obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.”.



In vigore dall' aprile del 2012!

E oggi, invece, Chi sta (e Come si stanno) conservando le nostre identità digitali, le informazioni, i nostri documenti informatici (e, quindi, i nostri certificati medici e le nostre prescrizioni mediche) nelle PA locali e centrali?



Conclusioni:

- Le **norme generali** ci sono (sono troppe e spesso contraddittorie)
- Le **regole tecniche** dovrebbero essere davvero aggiornate e seguire il passo galoppante della tecnologia
- Non esiste la **digitalizzazione a costo zero**
- Digitalizzazione non fa rima con **semplificazione** (anche se conviene dirlo istituzionalmente)
- Digitalizzarsi è complesso**, ma necessario...e se fatto bene, con pazienza e con attenzione si garantirà un futuro certo, efficiente e controllato al nostro patrimonio di informazioni, dati e documenti digitali!



Grazie per l'attenzione

...e per contatti o ulteriori informazioni:



Avv. Andrea Lisi

Digital&Law Department Studio Legale Lisi

www.studiolegalelisi.it

Tel. 0832/256065 - Fax 0832/520140

e.mail: andrealisi@studiolegalelisi.it



Digital & Law
Department

www.studiolegalelisi.it